



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 28 DEL 21-03-2018

Reg. generale n. 53 del 21-03-2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.LGS. 285 DEL 30 APRILE 1992 PER INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE STRADALE TEMPORANEO IN VIA MAZZINI N. 27 PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FACCIATA. PROPRIETA' SCAMPOLI MICHELE. DITTA CERVIGNI CLAUDIO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista l'istanza assunta al protocollo del Comune di Treia al n. 4.864 del 21/03/2018 del Sig. Scampoli Michele, nato a il .././.... e residente in Treia (MC), in via n. ..., quale proprietario dell'immobile sito in via Mazzini n. 27, con la quale si richiede l'autorizzazione per l'installazione di un cantiere stradale temporaneo ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e la conseguente emissione di relativa ordinanza di occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'edificio sito in via Mazzini n. 27;

Atteso che per la realizzazione del suddetto intervento è necessario predisporre idoneo segnalamento temporaneo di cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 30 e ss. del Regolamento esecuzione del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visto il decreto ministeriale n. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visti gli artt. 5, 6, 7 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 61 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

A U T O R I Z Z A

Il Sig. Scampoli Michele, nato a il .././.... e residente in Treia (MC) in via n. .., quale proprietario dell'immobile sito in via Mazzini n. 27, alla realizzazione di un cantiere stradale ed all'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei luoghi da specificarsi nel dettaglio a seguire:

- **Luogo di occupazione:** via Mazzini spazio pubblico antistante via Mazzini n. 27;
- **Periodo di attuazione:** dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 del giorno 2 marzo 2018;
- **Tipologia dell'occupazione:** mq. 8,00 per occupazione di suolo pubblico con mezzo d'opera;

O R D I N A

All'Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione, ditta individuale "Cervigni Claudio", con sede in Treia (MC), c.da Vallonica n. 27/C, quale ditta esecutrice dei lavori, l'apposizione di segnaletica temporanea ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, conformemente alle prescrizioni sotto riportate:

1. Istituire il divieto di transito in via Mazzini con esclusione dei mezzi di soccorso ed in servizio di emergenza.
2. Assicurare, in piena sicurezza, mediante ponteggi o camminamenti, il normale transito pedonale in detta via.
3. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali da apporsi a cura della ditta esecutrice dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.
4. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzione come previsto dall'art. 32 del Reg. Esec. Codice della Strada.
5. I lavori ed i depositi su strada ed il relativo cantiere devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di segnali previsti nello specifico dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada: i segnali devono essere installati su supporti o basamenti mobili che ne garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possano costituire pericolo od intralcio alla circolazione.
6. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
7. La segnaletica di cantiere dovrà essere regolarmente apposta e ben visibile.
8. Lo spazio occupato dovrà essere recintato e segnalato con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti posti sulle testate e lungo il perimetro del cantiere delimitante l'occupazione stradale.
9. È a carico della ditta esecutrice dei lavori l'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del Regolamento edilizio comunale.

10. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Oltre a quanto richiamato, è a carico della ditta l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada.

La presente è emessa nel rispetto dei diritti dei terzi, ogni danneggiamento a cose o persone procurate per l'inosservanza delle disposizioni impartite esula questo Ente da ogni responsabilità e risarcimento danni.

Questo documento dovrà essere affisso in luogo ben visibile all'inizio del cantiere ed ivi permanere per tutto il periodo assentito.

In caso di modifica della normale circolazione viaria, la presente ordinanza vale come disciplina della nuova circolazione per tutta la sua durata di validità; le eventuali violazioni saranno punite ai sensi del D.Lgs. 285/1992.

L'utenza verrà portata a conoscenza delle modifiche effettuate mediante apposizione della dovuta e regolamentare segnaletica stradale installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato del controllo sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Ogni violazione alla medesima comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e quelle accessorie previste dal medesimo articolo, nonché quelle del Regolamento edilizio di questo Comune.

Al Comando di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato a principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Municipale, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere.
- I dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente.
- Il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto.

- I dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.).
- Titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del Sindaco pro-tempore.
- Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa –Commercio - Suap”.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisamente: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Dott.ssa Barbara Foglia